



**STUDIO LEGALE**



*AVV. MARIANNA VETRANO*

*AVV. FABRIZIO ZARONE*

Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA

Tel./Fax 0823751400 Cell. 3209310012

e-mail: avvmariannavetrano@libero.it

pec: avvmariannavetrano86@pec.it

## **ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.**

### **Ricorso in Appello**

### **Con istanza cautelare**

PER GLI APPELLANTI:

1. **CAPONIGRO GERARDO** (C.F. CPNGRD78H12D390V) nato a Eboli (SA) il 12/06/1978 e residente in Campagna (SA) al viale Della Democrazia 98.
2. **CAVAGNUOLO SALVATORE** (C.F. CVGSVT73C13B963A) nata a Caserta (CE) il 13/03/1973 e residente in Teverola (CE) alla via G. Pascoli n. 42 P. 2.
3. **FOGGIA RAFFAELE** (C.F. FGGRFL68C06D789L) nato a Frattamaggiore (NA) il 06/03/1968 ed ivi residente, alla via Vittorio Veneto n. 8;
4. **GAGLIARDI CIRO** (C.F. GGLCRI72P09F799I) nato a Mugnano di Napoli (NA) il 09/09/1972 e residente in Calvizano (NA) alla via P. Calamandrei n. 49
5. **LA GATTA ALFREDO** (C.F. LGTLRD72P11F839N) nato a Napoli il 11/09/1972 e residente in Pomigliano d'Arco (NA) via Magellano n. 1
6. **MARINO CONCETTA** (C.F. MRNCCT84S70H703Z) nata a Salerno il 30/11/1984 e residente in San Giuseppe Vesuviano alla via Bocci trav. Catapano n. 13.
7. **MIGLIORE GENNARO** (C.F. MGLGNR84C07F839I) nato a Napoli il 07/03/1984 e residente in Napoli alla strada Vicinale Paradiso n. 57.
8. **NIGRO ANTONIO** (C.F. NGRNTN76B15F839D) nato a Napoli il 15/02/1976 e residente in Torre del Greco (NA) alla via Diego Colamarino n. 37.
9. **PELLINO VITO** (C.F. PLLVTI78C30F839N) nato a Napoli il 30/03/1978 e residente in Aorta di Atella (CE) via Rossini Gioacchino n. 02.

10. **ROCCO CARLO** (C.F. RCCCRL73E19F839F) nato a Napoli il 19/05/1973 e residente in Orta di Atella (CE) alla via Ghandi Mahatma n. 39.

11. **VALLETTA GIUSY** (C.F. VLLGSY94B58G309U) nata a Villaricca (NA) il 18/02/1994 e residente in Giugliano (NA) alla via Bosco a Casacelle n. 1 Trav. 1.

Rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Zarone Fabrizio (CF: ZRNFRZ65R03F839Z) del foro di Santa Maria Capua Vetere e dall'Avvocato Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J) del foro di Nola, elett.te domiciliati presso il Loro Studio Legale sito in Vairano Scalo (CE), alla via Risorgimento, n. 47/bis, Parco Lisa, 81059; i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 170 cpc al numero di fax 0823751400/0823988296 e/o ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso le Caselle PEC del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/07/2008, ovvero all'indirizzo p.e.c. [avvmariannavetrano86@pec.it](mailto:avvmariannavetrano86@pec.it), [fabrizio.zarone@avvocatismcv.it](mailto:fabrizio.zarone@avvocatismcv.it).

- appellanti -

### **Contro**

**MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli.

**UFFICIO SOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Viale Giorgio Ribotta, n. 41, 00144, Roma.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA** (C.F. 94094990549) in persona del Dirigente *pro tempore* con sede al Viale Carlo Manuali, 4 06121 Perugia

**UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI** (C.F. 80033300635), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli.

**UFFICIO VI -AMBITO TERRITORIALE DI ROMA** (C.F. 80190390585) in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in via Frangipane, 41 00184 Roma.

**UFFICIO TERRITORIALE DI PERUGIA** (C.F. 94094990549) in persona del Dirigente *pro tempore* Viale Carlo Manuali, 1 - 06121 Perugia (PG).

Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via Portoghesi, n. 12, Roma.

- resistenti -

nei confronti di

**tutti i docenti abilitati, risultanti inseriti, per le classi concorsuali dei ricorrenti e posti di sostegno della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto delle Province scelte dagli odierni ricorrenti (riservate ai docenti abilitati), valide per gli aa.ss. 2020/2021-2021/2022, e, comunque, nei confronti di tutti i docenti che, in virtù del riconoscimento dell'abilitazione dei ricorrenti e del loro conseguente inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto della Provincia per la quale hanno presentato domanda, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dai ricorrenti per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.**

- potenziali resistenti-

### **Per l'annullamento**

**della sentenza n. 9521/2020** del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, pubblicata in data 11/09/2020, con la quale è stato rigettato il ricorso, iscritto al n. RG 6558/2020, proposto per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati dal Miur, avente ad oggetto il **riconoscimento dell'abilitazione dei ricorrenti** e per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati dal Miur, avente ad oggetto le operazioni di inserimento ed aggiornamento **della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e della seconda fascia delle graduatorie d'istituto delle Province scelte dagli odierni ricorrenti (riservate ai docenti abilitati), valide per gli aa.ss. 2020/2021-2021/2022**, nella parte in cui non viene previsto il requisito dei **36 mesi di servizio** (o 180 giorni per 3 anni scolastici) come titolo abilitante e conseguentemente non si prevede che gli odierni ricorrenti – quali gli **insegnanti tecnico pratici (ITP) e laureati** - siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado. In particolare, **l'annullamento:**

A) dell'**O.M. n. 60 del 10/07/2020**, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, non riconoscendo il requisito dei 36 mesi di servizio (o 180 giorni per 3 anni scolastici) come titolo abilitante e conseguentemente non consentendo ai ricorrenti di essere inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

B) del **D.M. n. 858 del 21/07/2020**, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, non riconoscendo il

requisito dei 36 mesi di servizio (o 180 giorni per 3 anni scolastici) come titolo abilitante e conseguentemente non consentendo ai ricorrenti di essere inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

\*\*\*\*\*

### **PREMESSA IN FATTO**

Con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 ed il Decreto Ministeriale n. 858 del 21/07/2020 l'Amministrazione ha di fatto negato agli odierni appellanti l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, ed ha regolamentato la procedura di sfruttamento legalizzato dei supplenti, nonostante gli stessi abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato per diversi anni.

Con ricorso notificato in data 11/08/2020 gli odierni appellanti adivano il Tar per il Lazio, chiedendo l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 e del Decreto Ministeriale n. 858 del 21/07/2020, nella parte in cui detti atti non consentivano l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto dei docenti con 36 mesi di servizio.

Con la sentenza in epigrafe indicata – emessa ai sensi dell'art. 60 cpa – il Tar ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

In particolare, il Tar ha stabilito che *“È giurisprudenza costante quella per cui sono legittimi i provvedimenti amministrativi che negano ai docenti ITP l'inserimento nelle graduatorie di fascia o di istituto. In particolare, è stato rilevato che “con riferimento ai diplomati ITP, secondo quanto affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, tale diploma non ha valore abilitante. In tale decisione è stato infatti chiarito che: a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia; b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria. Quale precedente conforme si rinvia altresì alla sentenza n. 2812 del 2019 del Tar Lazio ove è tra l'altro precisato il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento. Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul*

*tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018)" (sent. Tar Lazio, 12819/2019). In conclusione, il ricorso è infondato".*

Tale pronuncia è erranea e come tale merita di essere riformata per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

### **1) Nullità della sentenza di primo grado per “error in procedendo” e omessa motivazione.**

In via preliminare si rileva che i ricorrenti sono tutti docenti da anni precari della scuola - Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) e Insegnanti laureati della scuola secondaria di secondo grado - che hanno maturato almeno 36 mesi di servizio (o 180 giorni di servizio per tre anni scolastici), sia su posto comune che su sostegno, presso le scuole pubbliche o paritarie o servizio misto (in parte nelle scuole statali e in parte nelle scuole paritarie) e sono in possesso dei 24 cfu – crediti formativi universitari nelle materie psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche, (come si evince dai contratti scolastici, dagli estratti contributivi e da tutta la documentazione allegata).

Dunque, si tratta non solo di ITP, ma anche di docenti laureati, con classi di concorso a cui si accede solo con la laurea.

Tuttavia, il giudice di prime cure emette una sentenza pronunciandosi solo sugli itp, e non anche sui ricorrenti laureati, affermando, in generale, che “è giurisprudenza costante quella per cui sono legittimi i provvedimenti amministrativi che negano ai docenti ITP l'inserimento nelle graduatorie di fascia o di istituto”, senza indicare a quale fascia e graduatoria si riferisse; inoltre, rifacendosi alla decisione del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, ha affermato che “il diploma ITP non ha valore abilitante”, quando in realtà il ricorso non riguardava il riconoscimento dell’abilitazione del diploma ITP, bensì il riconoscimento dei 36 mesi di servizio e dei 24 cfu quali titolo abilitativo.

Il Tar del Lazio, continua affermando che “Quale precedente conforme si rinvia altresì alla sentenza n. 2812 del 2019 del Tar Lazio ove è tra l'altro precisato il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento”. In realtà, i ricorrenti non avevano chiesto alcun inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; si chiedeva l’inserimento in prima fascia delle GPS e in seconda fascia d’istituto.

Inoltre, il giudice non si è assolutamente pronunciato sulla violazione del divieto di discriminazione e disparità di trattamento, nonché sull'elusione del giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 4167/2020 del Consiglio di Stato e sul risarcimento del danno richiesto dai ricorrenti odierni appellanti.

Dunque, il giudice di prime cure ha emesso una sentenza preconfezionata che si riferisce al diploma degli ITP, dunque a tutt'altri tipi di docenti, e non al caso sottoposto dagli odierni appellanti, ovvero il possesso dei 36 mesi di servizio e dei 24 cfu quale titolo abilitante.

Secondo quanto previsto dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. N. 5205 del 16 marzo 2016) nonché dall'art. 112 cpc "il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre il limite di essa". Quest'ultima norma processualcivilistica è applicabile anche al processo amministrativo, con il correttivo secondo cui l'omessa pronuncia su di un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, così che essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo di impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2018, n. 4095). Sul punto, la Corte di legittimità ha chiarito che l'errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può dar luogo a due diverse tipologie di vizio: come prima ipotesi, può accadere che il giudice ometta completamente di pronunciarsi su una domanda o su un'eccezione, ricorrendo così "*un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo"*", tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, Cod. proc. amm.; in alternativa, può accadere che il giudice, nonostante si sia pronunciato sulla domanda o sull'eccezione, non abbia preso in esame "*una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione*", motivo per cui in tale ultima eventualità "*ricorrerà un vizio di motivazione*".

**2)Sull'abilitazione dei docenti con 36 mesi di servizio (o 180 giorni per 3 anni scolastici) e il loro conseguente inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto – fondatezza dei motivi del ricorso e dunque dell'appello.**

1. **Sulla motivazione del TAR:** "*Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere*

*Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018)" (sent. Tar Lazio, 12819/2019).".*

In merito si rileva che c'è una direttiva europea, la n°70 del 1999 - attuativa dell'accordo quadro sul tempo determinato del 28/06/1999, recepito attraverso il decreto legislativo 368/2001 - che stabilisce che tutti i lavoratori, pubblici o privati, dopo 36 mesi di lavoro a tempo determinato vanno stabilizzati. Una norma attuata in tutti i Paesi dell' UE, tranne che in Italia. Per tale inadempimento l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia UE. In particolare, in tale sentenza è stato dedotto circa l'abusiva successione nel tempo dei contratti stipulati in totale spregio delle disposizioni di cui all'art 5 del D.Lgs 368/2001, con particolare riferimento all'intervenuto superamento dei 36 mesi, individuati dal comma 4 bis dell'art cit. quale termine oltre il quale il rapporto deve, a tutti gli effetti, considerarsi a tempo indeterminato. Dunque, tale sentenza riconosce il diritto alla stabilizzazione per i precari storici ed il risarcimento per due miliardi di euro, oltre agli scatti di anzianità maturati tra il 2002 e il 2012 dopo il primo biennio di servizio e le mensilità estive su posto vacante, a tutti i docenti supplenti che da anni lavorano per il Miur senza avere mai la stabilità lavorativa.

A conferma di ciò, dopo aver denunciato il 16 gennaio 2010 l'abuso dei contratti a termine dei precari italiani ed aver ottenuto una prima sentenza di condanna della legislazione italiana con la sentenza Mascolo, il 26 novembre 2014, dalla Corte di giustizia europea, pochi giorni fa c'è stata la pubblicazione della decisione di accoglimento del 7 luglio 2020 del reclamo collettivo n. 146/2017 presentato contro lo Stato italiano per violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della Carta sociale europea. In particolare, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha accolto il reclamo presentato da alcune associazioni sindacali in merito alla discriminazione riguardante il personale docente precario, in violazione della Carta sociale europea. Con il suddetto reclamo collettivo n. 146/2017 accolto dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali, è stato denunciato come il personale docente precario dell'istruzione pubblica italiana sia discriminato, in violazione della Carta sociale europea. La denuncia sul punto ha riguardato la situazione lavorativa precaria del personale che lavora con contratti a tempo determinato nel settore dell'istruzione pubblica, le cui possibilità di essere assunti a tempo indeterminato, nonostante anni di reiterati contratti a termine, sono praticamente azzerate dal fatto che non beneficiano del trattamento prioritario nelle procedure di assunzione che viene concesso a coloro che sono, invece, presenti in GaE o nelle

graduatorie di prima fascia delle GPS ed in seconda fascia d'istituto. L'attuale legislazione italiana (legge 107/2015, legge 159/2019) non protegge il diritto di questi lavoratori di guadagnarsi da vivere in un'occupazione intrapresa liberamente né la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione e della Corte costituzionale italiana hanno trovato un rimedio valido. Nel caso di specie si è insistito sull'assenza di efficaci tutele preventive e riparatrici contro gli abusi derivanti dall'illegittimo ricorso a contratti a tempo determinato, unita all'incertezza giuridica, derivante dalle ripetute modifiche alla legislazione e giurisprudenza e alle limitate possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato indipendentemente dalle effettive competenze e dall'esperienza lavorativa. L'esito favorevole del reclamo avrà ripercussioni rilevanti per tutti quei precari che, esclusi dalla prima fascia delle GPS e dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, potranno rivendicare il proprio giusto diritto all'immissione in ruolo, attraverso uno specifico canale di reclutamento, senza ulteriori selezioni laddove hanno maturato 36 mesi di servizio, o 180 giorni di servizio per ogni anno scolastico, a causa della reiterata stipula di contratti a termine da parte dello Stato italiano.

**2. Sull'orientamento giurisprudenziale dell'abilitazione dei docenti con 36 mesi di servizio (o 180 giorni per 3 anni scolastici) e il loro conseguente inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.**

Di recente il Consiglio di Stato si è espresso in modo favorevole per il riconoscimento dell'abilitazione dei docenti con 36 mesi di servizio (o 180 giorni per 3 anni scolastici) e il loro conseguente inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto. In particolare, come è stato spiegato nel ricorso di primo grado, con la sentenza n° 4167/2020 del 25/06/2020 del Consiglio di Stato è stato stabilito che *“l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”*.

Tuttavia, il giudice di primo grado non ha tenuto assolutamente conto di questo provvedimento del Consiglio di Stato.

**3) Sulla condanna alle spese.**



Sulla condanna in primo grado degli odierni appellanti al “*pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti*”, si rileva che, con la modifica di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014 n.132, il legislatore sembra aver recepito le indicazioni di parte della dottrina circa l'esigenza di una tipizzazione delle ipotesi di compensazione delle spese poiché ha stabilito che tale modalità possa essere seguita, ai sensi dell'art. 92, comma 2, oltre che in ipotesi di soccombenza reciproca, in quella della assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente (come nel caso di specie) che, a ben vedere, non è che una sottospecie della seconda. La disposizione consente quindi la compensazione delle spese qualora, rispetto al momento della introduzione del giudizio, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza che abbia condotto ad una decisione difforme da quella che poteva ragionevolmente attendersi in accordo con l'orientamento precedente.

Inoltre, l'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.

### **ISTANZA CAUTELARE**

**In via cautelare si chiede a codesto Ecc. mo Consiglio di Stato di sospendere l'efficacia della sentenza del Tar Lazio impugnata, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, concedere l'inserimento con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di seconda fascia di circolo e d'istituto o quanto meno nell'elenco aggiuntivo della seconda fascia d'istituto delle province di cui gli appellanti ne hanno fatto richiesta, per le loro classi di concorso.**

Il *fumus* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Ai fini del cd. *periculum in mora*, si deduce che il mancato inserimento nella prima fascia delle GPS e nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia, degli appellanti è causa per questi di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, i ricorrenti appellanti Caponigro Gerardo, Cavagnuolo Salvatore, Concetta Marino, Foggia Raffaele, Gagliardi Ciro, La Gatta Alfredo, Migliore Gennaro, Nigro Antonio, Rocco Carlo, Valletta Giusy, come sopra rappresentati e difesi, formulano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sulla base delle considerazioni fin qui esposte, accogliere il presente appello e, per l'effetto, rilevato un vizio di nullità della sentenza di primo grado per "*error in procedendo*", annullare la decisione n. 9521/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, pubblicata in data 11/09/2020, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, Cod. proc. Amm.; in subordine, riformare la pronuncia di cui in epigrafe, con il conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado.

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuire agli avvocati antistatari.

#### **Si allega:**

- 1) Sentenza n. 9521/2020 del TAR Lazio, sez. III-bis;
- 2) Ricorso introduttivo di giudizio;
- 3) Sentenza n° 4167/2020 del 25/06/2020 del Consiglio di Stato.

Vairano Scalo, 20/01/2021

Avv. Fabrizio Zarone

---

Avv. Vetrano Marianna



---

**INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO DI  
FAX**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata [avvmariannavetrano86@pec.it](mailto:avvmariannavetrano86@pec.it), [fabrizio.zarone@avvocatismcv.it](mailto:fabrizio.zarone@avvocatismcv.it), e il seguente recapito di fax 0823751400/0823988296 dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

Vairano Scalo, lì 20/01/2021

Avv. Fabrizio Zarone

---

Avv. Vetrano Marianna



**DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

*Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla L. 111/11, si dichiara che il presente giudizio verte in materia di rapporti di pubblico impiego, che il valore della controversia è indeterminato.*

Vairano Scalo, lì 20/01/2021

Avv. Fabrizio Zarone

---

Avv. Vetrano Marianna



**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX  
ART. 41 D.LGS. 104/2010**

In relazione ai provvedimenti impugnati con il presente ricorso in appello, la notificazione del ricorso nei modi ordinari, nei confronti di tutti i contro interessati, risulterebbe particolarmente difficile e onerosa, se non impossibile, in considerazione dell'immenso numero dei destinatari (tutti i docenti che hanno presentato domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia d'istituto per le classi di concorso, posti di sostegno e province scelte dagli appellanti). Pertanto, sussistendone i presupposti, si chiede l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica (quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami

prevista dall'art. 150 c.p.c., ed utilizzata in via ordinaria dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato per i ricorsi collettivi) con pubblicazione - sul sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> - del ricorso nel testo integrale, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di ruolo del ricorso, dei nomi dei ricorrenti e delle relative procure alla lite, dei contro interessati, degli estremi dei provvedimenti impugnati, un riassunto dei motivi e quanto altro ritenuto necessario.

Con osservanza.

Vairano Scalo, li 20/01/2021

Avv. Fabrizio Zarone

---

Avv. Vetrano Marianna



**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO**  
**ISTANZA PER L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI**

Sussistono ragioni di urgenza in quanto molti degli appellanti si trovano in una situazione economica molto precaria, pertanto senza il riconoscimento del diritto di essere inseriti nelle graduatorie di prima fascia delle GPS e nella seconda fascia d'istituto, per loro sarà difficile ottenere un incarico di lavoro.

Pertanto, si chiede che il Presidente del Consiglio di Stato di abbreviare il termine per la fissazione dell'udienza con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase.

Vairano Scalo, li 20/01/2021

Avv. Fabrizio Zarone

---

Avv. Vetrano Marianna

